

N. 306

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati il 17 novembre 2003)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo detta modifiche al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della l. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal d.l. 217/2001 (convertito con modificazioni dalla l. 317/2001).

Come è noto, infatti, l'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici" dispone che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi agli ~~stessi principi e criteri direttivi (tra gli altri, razionalizzazione e redistribuzione delle~~ competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, garanzia della speditezza dell'azione amministrativa e superamento della frammentazione delle procedure, organizzazione delle strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni).

In attuazione dell'art. 1 della legge 137/2002, quindi, lo schema di decreto legislativo proposto riordina i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive, al contempo prevedendo un nuovo modello organizzativo, ma facendo espressamente salve le attribuzioni allo stato in capo agli altri Ministeri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nuovo art. 27, comma 2. *quater* e articolo 28, comma 3).

Invero, l'esperienza sinora maturata delle disposizioni contenute nel d.lgs. 300/1999 ha dimostrato la necessità di procedere, da un lato, ad una migliore formulazione delle funzioni riconducibili al Ministero delle attività produttive, anche in considerazione del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dall'altro, ad un superamento dell'organizzazione per dipartimenti, prevista dal previgente articolo 29 del d.lgs. 300/99.

Infatti, tale modello organizzativo era strumentale alle competenze assegnate al Ministero delle attività produttive nella prima versione del d.lgs. 300/1999. Come noto, tali attribuzioni sono state riviste dal d.l. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2001, n. 317, che ha "re-istituito" il Ministero delle

comunicazioni, espungendo le relative funzioni da quelle originariamente previste per il MAP.

Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque articoli. Provvedendo ad una riformulazione degli articoli 27-29 del d.lgs. 300/99 ed all'abrogazione degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto, la riforma individua come "*mission*" primaria del Ministero delle attività produttive quella di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo. Ciò, peraltro, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale.

In particolare, il nuovo comma 2 dell'art. 27 del d.lgs. 300/99, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio, attribuisce al MAP il compito di: promuovere le politiche per la competitività internazionale, in modo da garantire la coerenza con le linee generali di politica estera, e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle e favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle istituzioni internazionali, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni; sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese; promuovere la concorrenza; coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività e monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

Per realizzare tali obiettivi, il Ministero provvede, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, a: definire, anche in concorso con le altre Amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi; promuovere, in coordinamento con il Dipartimento delle politiche comunitarie, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le pertinenti istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; definire le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; studiare la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; definire le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero ferme restando

le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo.

È, inoltre, previsto che il Ministero elabori ogni triennio, sentite le Amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.”

Nel rispetto delle finalità e delle azioni sopra evidenziate e ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio, il Ministero svolgerà, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle tre Aree funzionali, come definite dal nuovo art. 28 del d.lgs. 300/1999, della Competitività, dell'Internazionalizzazione e dello Sviluppo economico.

Nell'Area della Competitività sono ascritte le funzioni inerenti: le politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; le politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo anche conto delle competenze regionali; le politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; la collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; lo sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione nei settori produttivi; l'attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; l'attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; la politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; la collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa; il monitoraggio sullo stato dei settori merceologici di competenza e l'elaborazione di politiche per il loro sviluppo; le iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; la promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; le politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; le politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Area funzionale Internazionalizzazione, concepita alla luce e nel rispetto delle nuove competenze definite dal titolo V della Costituzione e in ossequio ai nuovi rapporti istituzionali fra amministrazioni, con specifico riferimento alle intese intervenute con il Ministero degli esteri, ricomprende attività quali: l'indirizzo di politica commerciale con l'estero in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; la tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; la disciplina del regime degli scambi e la gestione delle attività di autorizzazione; la collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; il coordinamento delle attività della Commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; la disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e la partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero degli affari esteri; l'attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e la partecipazione nelle competenti sedi internazionali; il coordinamento dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo e l'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; lo sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno delle imprese, dei settori e distretti produttivi, con la partecipazione degli enti territoriali, del sistema camerale, del sistema universitario e dei parchi tecnico-scientifici ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; le politiche e le strategie promozionali e i rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione (in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri dicasteri ed enti interessati); i rapporti internazionali in materia fieristica; il coordinamento, avvalendosi anche degli Sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché il coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e finanze e secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; il sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e finanze; la promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; la promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; lo sviluppo e la valorizzazione del sistema turistico per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

L'Area Sviluppo economico concerne, in particolare: la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; i rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio e delle Regioni, e le organizzazioni internazionali nel settore dell'energia, nonché le

relazioni bilaterali con i Paesi terzi; l'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la promozione della concorrenza e della sicurezza; l'individuazione e lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e la definizione degli indirizzi per la gestione; le politiche di ricerca, incentivazione e gli interventi nei settori dell'energia e delle miniere; la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e delle risorse geotermiche; la normativa tecnica, chimica, la sicurezza mineraria (escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro) ed i servizi tecnici per l'energia; la vigilanza sugli enti strumentali e il collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; la gestione delle scorte energetiche nonché la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; l'attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e i relativi rapporti con le autorità internazionali (congiuntamente, per la parte di competenza, al Ministero degli esteri); le politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; quelle di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; quelle per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; la partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili (c.d. BAT, *Best available technologies*) per i settori produttivi; le politiche nel settore delle assicurazioni ed i rapporti con l'ISVAP per quanto di competenza; la promozione della concorrenza nel settore commerciale, l'attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione; il coordinamento tecnico per la valorizzazione e l'armonizzazione del sistema fieristico nazionale; la disciplina e attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione; il sostegno allo sviluppo della responsabilità c.d. "sociale" dell'impresa (con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni); la sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro; la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova, per quanto di competenza; la partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di c.d. *ecolabel* e *ecoaudit*; la qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato della Comunità Europea, la sicurezza dei prodotti, l'etichettatura (con particolare riferimento al contrasto del fenomeno della contraffazione) e la qualità dei servizi destinati al consumatore, nel rispetto del riparto di competenze esistente con le altre Amministrazioni interessate (in particolare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero della salute e Regioni); la metrologia legale e la determinazione del tempo; le politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione Europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; l'attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); l'attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; il monitoraggio dei prezzi liberi e controllati; il controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze – amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – in

materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; la vigilanza sul sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla tenuta del registro delle imprese; le politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; la vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, nei settori di competenza.

Il Ministero svolge, altresì, compiti di studio, consistenti in primo luogo nella redazione del piano triennale, di cui al nuovo comma 2 *ter* dell'articolo 27, e nel relativo aggiornamento annuale; in attività di ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi, ed elaborazione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; di valutazione delle ricadute industriali degli investimenti pubblici; di coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria; di ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; di monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, di raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; di ricerca per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; di analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; di rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

Dal punto di vista dell'organizzazione, il Ministero si articolerà, secondo quanto previsto dal nuovo art. 29, in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvederà con il successivo regolamento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle tre aree funzionali previste. Il Ministero, inoltre, secondo quanto già previsto dall'attuale d.lgs. 300/99, continuerà ad avvalersi degli uffici territoriali di governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura."

Negli articoli conclusivi dello schema di decreto legislativo si provvede alle abrogazioni e si ribadisce che, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto non si provvede alla redazione della relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

dello schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive."

1 - aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici".

Il provvedimento detta modifiche al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, senza peraltro andare ad incidere sulle competenze allo stato esercitate da altri Ministeri o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto l'esperienza sinora maturata ha dimostrato la necessità di procedere, da un lato, ad una migliore formulazione delle funzioni riconducibili al Ministero delle attività produttive, anche in considerazione del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dall'altro, ad un superamento del modello organizzativo esistente, rimasto inalterato nonostante le modifiche apportate al d.lgs. 300/99 dal d.l. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2001, n. 317.

b) analisi del quadro normativo

L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 dispone che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

La stessa norma specifica che per l'emanazione dei decreti legislativi dovranno essere rispettati gli stessi principi e criteri direttivi della l. 59/97: tra gli altri, razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, garanzia della speditezza dell'azione amministrativa e superamento della frammentazione delle procedure, organizzazione delle strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente decreto legislativo provvede ad una ad una riformulazione degli articoli 27-29 del d.lgs. 300/99 ed all'abrogazione degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto. L'abrogazione è stabilita espressamente dall'art. 4 del testo in esame.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si rinvencono elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Gli interventi previsti con il decreto legislativo in esame sono stati elaborati anche allo scopo di adeguare le funzioni e l'ordinamento del Ministero delle attività produttive al nuovo riparto di attribuzioni di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le aree funzionali di cui al nuovo articolo 28 del d.lgs. 300/1999, infatti, innovano rispetto al passato secondo tre principali linee direttrici.

Innanzitutto, si concentrano le funzioni del Ministero nei settori della "tutela della concorrenza" e dell'"ordinamento civile" (che ricomprende la materia della "tutela dei consumatori").

In secondo luogo, si procede ad un ridimensionamento delle attribuzioni in settori quali il "turismo" ed il "commercio", che continueranno ad essere oggetto di attività del MAP solo per i residuali profili di tutela del consumatore e promozione della concorrenza.

Infine, per altre materie, quali l'energia e l'internazionalizzazione delle imprese, si individua un ruolo di coordinamento delle attività svolte a livello regionale ed infraregionale.

Peraltro, viene nel testo esplicitamente richiamato il rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si evidenziano aspetti confliggenti con leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Lo schema di decreto legislativo in esame novella una fonte, il d.lgs. 300/1999. Non si pongono, dunque, problematiche di rilegificazione.

2 - elementi di drafting e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame non introduce nuove definizioni e riprende termini e concetti già di uso corrente nella predisposizione di testi normativi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Nulla da osservare.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame novella, ai sensi dell'art. 1 della l. 137/2002, il d.lgs. 300/1999.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'art. 4 abroga espressamente gli articoli 31 e 32 del d.lgs. 300/1999.

3 - ulteriori elementi da allegare alla relazione

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da osservare.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Attualmente sono all'esame del Parlamento il disegno di legge di conversione del d.l. 269/03, di rilevanza nella parte in cui contiene la trasformazione in società per azioni della SACE e il disegno di legge recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese e delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

Non si rinvencono profili di sostanziale discrasia tra lo schema di d.lgs. in esame e i summenzionati disegni di legge.



Ministero delle Attività Produttive

Schema di decreto legislativo recante “Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle attività produttive, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e del

nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ~~Ministro per la funzione pubblica~~;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

Art. 1

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Il comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con ~~gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza~~ con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.”

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

- a) definisce, anche in concorso con le altre Amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
- b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma ~~2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema~~ produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
- c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
- d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
- e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo.

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le Amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, ~~un~~ piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.”

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

“Art.28

Aree funzionali

~~1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero,~~ ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) Competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione

pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed ~~elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi, iniziative finalizzate~~ all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità.

- b) Internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero; in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della Commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero,

disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, ~~settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici~~ ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, di intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli Sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della

formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero.

- c) Sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e ~~promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela~~ dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori

tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad ~~esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli~~ enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di *ecolabel* e *ecoaudit*; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle Regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione Europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze –

amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2 *ter* dell'articolo 27 del presente decreto; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; ~~valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli~~ investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.”

Art. 3
Ordinamento

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è sostituito dal seguente:

“Art. 29
Ordinamento

1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le ~~organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato~~ il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.”

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Ministero delle Attività Produttive

Resoconto della riunione del 21.07.2003

Oggetto: proposta di riordino sul Ministero delle Attività Produttive

Il Ministro comunica alle OOSS che, dopo ampia consultazione sulla proposta di riordino del Ministero elaborata dalla Commissione Cassese, sulla quale peraltro esprime tutto il suo apprezzamento, ha deciso di procedere alla proposta di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 relativo alla struttura organizzativa del Ministero.

Il Ministro illustra gli aspetti principali della riforma e invita il Capo di Gabinetto a fornire alle OOSS un documento illustrativo sul nuovo assetto di competenze.

Il documento in questione viene consegnato alle OOSS il giorno successivo 22.03.2003 dal Capo di Gabinetto.

Per quanto riguarda il problema dell'assegnazione del personale il Ministro annuncia la costituzione di una commissione tecnica che si occuperà, con l'involgimento delle OO.SS., di preparare il decreto di assegnazione delle risorse alle varie direzioni, della loro riallocazione ed eventuale riqualificazione. Rassicura che non ci saranno esuberi di personale.

I rappresentanti sindacali prendono atto delle informazioni ricevute, riservandosi un giudizio più approfondito dopo l'esame della documentazione.

p. l'Amministrazione

p.le OO.SS.